



COMUNE DI OLZAI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 25/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE VIGILE URBANO CON IL COMUNE DI OVODDA, ART 1 C. 557 L. 311/2004, PER L'UTILIZZAZIONE PRESSO QUESTO ENTE DELL'AGENTE DR. PIER GIUSEPPE SODDU

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Giugno alle ore 10.30, sotto la presidenza del sindaco Ester Satta, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con modalità collegamento da remoto, secondo le modalità telematiche indicate dalla delibera G.C. n. 17 del 8/03/2020, avente per oggetto "Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19 a seguito del DPCM 23/02/2020: Abilitazione allo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee guida".

Gli Amministratori e il segretario comunale partecipano alla seduta attraverso collegamento in remoto via WhatsApp e skype.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	ESTER SATTA	SI
ASSESSORE - V.SIND.	CLAUDIA MELONI	--
ASSESSORE	LUCIANA SIOTTO	SI
ASSESSORE	ANTONIO LODDO	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente Deliberazione n.20 del 9 aprile 2020, esecutiva nei termini di legge con la quale è stata approvata la variazione al fabbisogno ANNO 2020/2022 prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ricorrere a personale di altro comune per n. 1 di Istruttore Agente Di Polizia Locale, a tempo determinato (ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge finanziaria 2004), stante l'urgenza di garantire il servizio di vigilanza e far fronte all'emergenza nel disbrigo di pratiche dell'area amministrativa.

DATO ATTO che:

- nella dotazione organica dell'ente è previsto n. 1 posto di Istruttore Agente Di Polizia Locale - Cat. C.;

ACCERTATA in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune non essendoci il dipendente con competenze analoghe a quelle del profilo professionale da ricoprire.

VISTO l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: *"I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*.

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all'individuazione di risorse umane già in servizio presso altri enti, che abbiano le necessarie competenze tecniche e siano già in possesso di adeguata preparazione nella materia di vigilanza.

DATO ATTO che:

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa *de qua*, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;

- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;

- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di Istruttore Agente Di Polizia Locale Cat. C., in servizio presso altro comune, per la durata presunta di sei mesi sino al 31 dicembre 2020;

- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate fino a 12 ore mensili, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione;

ATTESO altresì che:

- l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 dispone che *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza"*;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 34/2008, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004;

- l'art. 14 del CCNL del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

DATO ATTO CHE:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, l. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra pertanto una forma flessibile di assunzione e di impiego. Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 200 del 25.5.2012);

- la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti (Corte dei Conti Piemonte, parere 281 del 18.7.2012);

- la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del 31.1.2012; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013).

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: *"L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli enti interessi si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia/448/2013/PAR secondo cui *"Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78."*

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla L. 114/2014 secondo cui *"all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole:*

"articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e

562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

VISTA l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art. 1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%-

VISTO l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 secondo "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto".

DATO ATTO che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 22 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

DATO ATTO altresì, che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge 296/2006.

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

DATO ATTO che questa Amministrazione, al fine di far fronte alle esigenze per il predetto servizio, ha chiesto con nota del Sindaco prot n. 1854 del 27 maggio 2020, l'autorizzazione per l'utilizzo di un dipendente, per attività extra orario da svolgere presso il Comune di Olzai.

VERIFICATA la disponibilità dell'Istruttore Agente Di Polizia Locale, Dott. Gian Giuseppe Soddu dipendente del Comune di Ovodda con contratto a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria C1.

VISTA la determinazione n.92 del 16 giugno 2020 (prot n. 2044 del 17 giugno 2020) rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza del Comune di Ovodda, con la quale si autorizzava l'**Istruttore Agente Di Polizia Locale**, Dott. Gian Giuseppe Soddu dipendente del Comune suddetto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria C1, a svolgere temporaneamente lavoro straordinario nel Comune di Olzai per n.12 ore mensili, con decorrenza dalla data della presente deliberazione, per mesi sei;

VERIFICATA la disponibilità dell'Istruttore Agente Di Polizia Locale, Dott. Gian Giuseppe Soddu;

RITENUTO, considerata l'urgenza, di dover procedere all'immediata assunzione del dipendente di cui sopra ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004.

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, le prestazioni lavorative del dipendente verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali e, saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali.

VISTO il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

ACCERTATO che, di fatto, l'assunzione ex art. 92, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa *de qua*;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate; **PRESO ATTO** che:

. questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2020-2022 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 9 aprile 2020 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00, il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L. 27 dicembre 2017 n.205 (legge di stabilità 2018);
- la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019);
- la L.27 dicembre 2019 n.160 (legge di stabilità 2020)

- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese (accertata dal Segretario comunale e dal Sindaco),

DELIBERA

1. DI SERVIRSI ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per il funzionamento del servizio di vigilanza, dell'attività lavorativa del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ovodda Dott. Pier Giuseppe Soddu, con contratto di lavoro subordinato Cat. "C1", con il profilo professionale di **Istruttore Agente Di Polizia Locale**, in via eccezionale, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, per un totale massimo di 12 ore mensili all'occorrenza, al di fuori del normale orario di lavoro cui è tenuto presso il Comune di Ovodda, **con decorrenza dalla data della presente deliberazione per la durata massima mesi sei**, salvo proroga per sopravvenute ed imprevedute esigenze di carattere organizzativo.

2. DI DARE ATTO che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;

- il Comune di Olzai si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto;

- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Istruttore Agente Di Polizia Locale – Cat. C1;

3. DI APPROVARE, a tal fine lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (*Allegato "A"*).

4. DI IMPUTARE la somma necessaria a far fronte alla spesa derivante dall'utilizzo del dipendente di che trattasi sul bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità.

5. DI DARE ATTO altresì, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel Bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **25/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Sindaco

SINDACO ESTER SATTÀ

Il Segretario Comunale

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 535

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA** attesta che in data 09/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

ALLEGATO "A" – Delibera GIUNTA COMUNALE N. 35 del 25 giugno 2020

CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311, "PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OVODDA PRESSO IL COMUNE DI OLZAI"

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventisei del mese di giugno

TRA

- il **Comune di OLZAI**, di seguito "Ente utilizzatore" rappresentato da _____ che agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Olzai:

- il **Comune di OVODDA**, di seguito "Ente di provenienza" rappresentato da _____ che agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Ovodda:

PREMESSO

- **CHE** l'articolo 1, comma 557, della Legge nr.311/2004, prevede che "*I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i Consorzi tra Enti gestori servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";

- **CHE** la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;

- **CHE** il Comune di Olzai ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare dalla stipula della presente convenzione e sino al 31.12.2020 per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a 12 ore mensili il dipendente del comune di Ovodda Dott. Pier Giuseppe Soddu, profilo Agente di Polizia Municipale, Categoria C1;

- **CHE** il dipendente Dott. Pier Giuseppe Soddu ha espresso il proprio consenso;

- **CHE** con deliberazione n.35 del 25 giugno 2020 la Giunta Municipale del Comune di Olzai ha approvato lo schema della presente Convenzione

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale del dipendente da parte dell'Ente utilizzatore, presso il Comune di Olzai con funzioni di Agente di Polizia Municipale per attività inerenti il proprio profilo professionale, così come previsto dai vigenti dal dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dalla data di stipula e avrà scadenza al 31.12.2020

Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la richiesta da parte del Comune di Olzai e l'autorizzazione da parte del Comune di Ovodda.

ART. 3 - STATUS GIURIDICO DEL DIPENDENTE

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 - UTILIZZO DEL DIPENDENTE

L'Ente di provenienza autorizza quindi l'Ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro massimo di n.12 ore mensili, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi

dell'art.1, comma 557, della L.nr.311/2004, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs.66/2003, come integrato dal D.lgs.213/2004.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Ente utilizzatore, pari ad un massimo di 12 ore mensili, è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza. Detta articolazione oraria dovrà comunque essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'Ente di provenienza.

Le ore di lavoro effettivamente rese dal dipendente presso l'Ente utilizzatore saranno accertate dallo stesso Ente ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6- RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA

Il Comune di Olzai quale Ente utilizzatore rimborserà al Comune di Ovodda l'importo della spesa sostenuta, come Ente di appartenenza per la retribuzione erogata al suddetto dipendente nel periodo considerato. La liquidazione del rimborso avverrà mensilmente, previa presentazione di apposito conteggio da parte del dipendente attestante gli importi dovuti.

ART. 7 - RECESSO

Eventuali problematiche inerenti la gestione del rapporto verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

Ciascun Ente potrà recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni.

Lo scioglimento della presente Convenzione potrà avvenire, con preavviso di giorni dieci, anche nel caso in cui il Dott. Pier Giuseppe Soddu, comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell' art. 1, comma 557 della L. 311/2004.

ART. 8 - CLAUSOLE FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

1.Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

LCS

Olzai,

Per il Comune di Olzai _____

Per il Comune di Ovodda _____

Per presa visione ed accettazione

Il dipendente _____
